

	<Repertorio n. 138761	Raccolta n. 23176
	VERBALE DI ASSOCIAZIONE	Registrato a Massa Carrara il 30 settembre 2020 n.4520 Serie 1T Pagato Euro
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventi, il giorno venticinque, del mese di	
	settembre.	
	(25 settembre 2020)	
	In Massa, via Ronchi n. 105, presso la palestra del Parco della Comasca, alle ore diciotto.	
	Davanti a me Alessandra Bianchi, Notaio in Massa, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa>, è presente il signor:	
	<-- MARRAI ROBERTO, nato in Seravezza il 3 giugno 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene nella sua qualità di Presidente per conto ed in rappresentanza della:	
	- ASSOCIAZIONE AUTISMO APUANIA ONLUS con sede in Massa (MS), via Ronchi n. 48/A Codice Fiscale 92022600453; PEC: autismoapuania@pec.it.>PERSONA GIURIDICA	
	Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualità dichiarata sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea degli associati di detta associazione, oggi qui riuniti per discutere e deliberare sul preventivamente tra loro concordato	
	ordine del giorno:	
	1 Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Ri-	

forma del Terzo settore mediante trasformazione in Associazione di Promozione Sociale con personalità giuridica e responsabilità limitata;

OMISSIS

Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto come segue dello svolgimento delle operazioni sociali.

Ai sensi del vigente statuto assume la presidenza dell'Assemblea il comparente signor **MARRAI ROBERTO**, il quale preliminarmente constata e fa constatare:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per questo giorno ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il 24 settembre 2020 alle ore 15:00;

- che sono presenti, in proprio o per delega la cui regolarità è stata previamente verificata dal Presidente dell'Assemblea, n. 23 (ventitre) associati sui 47 (quarantasette) iscritti all'associazione, come risulta dall'Elenco rilevazione presenze assemblee degli associati, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per volontà del comparente;

- che per il Consiglio Direttivo:

-- il comparente **MARRAI ROBERTO**, Presidente, è presente;

-- Alberti Mario, nato a Massa il 4 luglio 1960, Consigliere, è presente;

-- Cella Anna, nata a Massa il 23 luglio 1955, Consigliere,

è presente;

-- Papi Monica, nata a Pietrasanta il 29 dicembre 1974, Consigliere, è presente;

-- Vietina Barbara, nata a Viareggio il 12 settembre 1971, Consigliere, è presente

- che è presente il tesoriere in persona di Galeotti Beatrice, nata a Viareggio il 10 aprile 1964;

- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto per questo giorno ed ora ed atta a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno.

Il Presidente illustra quindi all'Assemblea i motivi che rendono opportuno revisionare completamente l'attuale statuto dell'associazione, adattandolo alle nuove esigenze dell'associazione ed alle nuove normative vigenti in materia di enti del terzo settore, lasciando invariati sede ed oggetto ma semplicemente revisionandolo rendendolo più idoneo alle esigenze organizzative ed agli scopi dell'associazione, e al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo, fermo rimanendo che l'entrata in vigore del presente nuovo statuto resta subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del codice del Terzo Settore.

Viene pertanto data lettura del nuovo testo dello statuto

	dell'associazione composto di n. 32 (trentadue) articoli, che	
	già in precedenza era stato inviato in bozza agli associati.	
	Tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente informati su	
	quanto esposto dal Presidente e d'accordo sulla proposta da	
	quest'ultimo avanzata; quindi l'Assemblea, ad unanimità di	
	consensi dei presenti,	
	delibera	
	- di approvare il nuovo testo di statuto sociale composto di	
	n. 32 (trentadue) articoli, che assume il seguente nuovo let-	
	terale tenore:	
	STATUTO ASSOCIAZIONE	
	"AUTISMO APUANIA A.P.S.-Associazione di Promozione Sociale"	
	Approvato ex art. 101 D.lgs. 11/2017	
	SOMMARIO	
	TITOLO I - ORDINAMENTO E FINALITA'	
	ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE	
	ART.2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "ETS" O	
	DELL'INDICAZIONE DI "ENTE DEL TERZO SETTORE"	
	ART.3 - SCOPI	
	ART.4 - ATTIVITÀ	
	TITOLO II	
	NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO	
	ART.5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO	
	ART.6 - ASSOCIATI	
	ART.7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	

	ART.8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	
	ART.9 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	
	TITOLO III	
	NORME SUL VOLONTARIATO	
	ART.10 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 10	
	ART.11 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	ART.12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	ART.13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ	
	DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO	
	ART.14 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM	
	ART.15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM	
	ART.16 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO	
	ART.17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CA-	
	RICA	
	ART.18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI	
	FUNZIONAMENTO E DI VOTO	
	ART.19 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	ART.20 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA	
	ART.21 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CON-	
	SIGLIO DIRETTIVO	
	ART.22 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA	
	E FUNZIONAMENTO	
	ART.23 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	

	ART.24 - L'ORGANO DI REVISIONE	
	ART.25 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI	
	TITOLO V	
	I LIBRI SOCIALI	
	ART.26 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI	
	TITOLO VI	
	NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESER-	
	CIZIO	
	ART. 27 COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	
	ART.28 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI	
	LUCRO 19	
	ART.29 - RISORSE ECONOMICHE	
	ART.30 - BILANCIO DI ESERCIZIO	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	ART.31 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART.32 - NORME DI RINVIO	
	TITOLO I - ORDINAMENTO E FINALITA'	
	Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede	
	E' costituita tra genitori, familiari e simpatizzanti di per-	
	sone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, l 'As-	
	sociazione denominata "Autismo Apuania A.P.S." così trasforma-	
	ta da Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)	

in "Associazione di Promozione Sociale" ai sensi del D. Lgs 3.7.2017 n. 117.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e seguenti del D. Lgs 3.7.2017 n. 117 l'Associazione assume, nei termini e tempi ivi previsti e nel rispetto della disciplina transitoria, nella propria denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 14 e ss. del Codice Civile, nonché dalle disposizioni tributarie già dettate per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale e successivamente per gli Enti del Terzo Settore - Associazioni di Promozione Sociale

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Massa.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, ma dovrà essere comunicato all'autorità di controllo.

L'Associazione potrà in essere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative anche in altre località dello Stato.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci, osservando le disposizioni

dettate nel presente statuto.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà quindi "Autismo Apuania A.P.S. - Ente del Terzo settore" oppure abbreviato in "A.A. Aps-Ets".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. 1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e la sua struttura è democratica e l'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone

aderenti ai propri enti associati, in favore degli associati stessi, di loro familiari o di terzi per lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 117/2017:

a) collaborare con enti pubblici e privati e con associazioni aventi analoghe finalità per promuovere creare e potenziare a favore delle persone con autismo e loro familiari adeguati interventi e servizi sociali che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, nell'ambito di ciascun "progetto individuale":

- garantiscano il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche, l'autonomia personale, lavorativa e una vita piena e dignitosa, secondo le possibilità di ciascuno, nel rispetto della diversità e dei diritti soggettivi;

- migliorino la qualità di vita dei familiari e promuovano la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, valorizzando il loro ruolo di partners attivi nella presa in carico educativa della persona autistica.

b) organizzare e favorire la fruizione delle persone con autismo e loro familiari di prestazioni socio- sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno

2001, e successive modificazioni;

c) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della assistenza alle persone con autismo promuovendo ed attuando la formazione delle persone interessate alle problematiche dell'Autismo (insegnanti, terapisti, volontari, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni, coerentemente con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate sull'Autismo e sostenere strategie di intervento basate su prove di efficacia ed evidenze scientifiche.

d) organizzare beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi sempre a sostegno di persone con autismo e loro familiari e/o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

e) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti quali consumatori ed utenti delle persone con autismo e loro familiari, con promozione delle loro pari opportunità - ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996 ed alla Con-

venzione sui Diritti delle Persone con Disabilità adottata dall'O.N.U. il 13 dicembre 2006 - e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, anche quale gruppo di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà tra l'altro partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

4. Ex art. 8 n. 1 D. Lgs 117/2017 il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento senza scopo di lucro delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) collaborare con Enti pubblici anche attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento e stipula di

convenzioni ex artt. 55 e 56 del CTS, nonché con soggetti, organizzazioni non lucrative e centri sanitari allo scopo di realizzare progetti riabilitativi, educativi, ricreativi, sportivi e lavorativi orientati verso la vita indipendente delle persone con Autismo.

b) stabilire rapporti di collaborazione con l'Associazione europea Autisme Europe e con i suoi membri allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze, di realizzare progetti comuni e di sviluppare una rete internazionale di solidarietà.

c) stipulare negozi a titolo fiduciario di cui all'art. 6 della legge 112/2016, assumendo la gestione patrimoniale di beni mobili e immobili di proprietà dei soci o di terzi, perseguendo l'associazione come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza in favore delle persone con disabilità.

d) sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche connesse con i disturbi dello spettro autistico rappresentando le esigenze delle persone con autismo delle loro famiglie;

e) promuovere in Italia e all'estero la ricerca scientifica sullo studio e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico sia tramite la raccolta di finanziamenti per progetti specifici sia favorendo la collaborazione tra i ricercatori e i contatti tra essi e le persone con autismo e le loro fami-

glie;

f) promuovere le raccolte di fondi, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura e concludere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il conseguimento dei fini statutari nei confronti di soci con autismo o delle loro famiglie;

g) effettuare beneficenza che può essere sia diretta che indiretta, intendendosi per quest'ultima le erogazioni di denaro provenienti dalla stessa associazione o donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori della assistenza familiare o socio-sanitaria per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera a);

2. L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità a favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, si avvale prevalentemente delle prestazioni personali spontanee, gratuite, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà dei soci e/o degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.

Potrà avvalersi di prestazioni di lavoro, anche dei soci, nei termini e limiti dettati dall'articolo 36 del D. Lgs.117/2017 e successive modifiche.

3. Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Associazione può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e

	immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi.	
	A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.	
	4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.	
	5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a crite-	

	ri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei di-	
	ritti di tutti gli associati, le cariche associative sono	
	elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli as-	
	sociati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti	
	dell'Associazione.	
	Art.6 - Associati	
	1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le	
	persone fisiche che aderendo alle finalità istituzionali della	
	stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.	
	2. Ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 pos-	
	sono essere ammessi come soci altri enti del Terzo Settore ed	
	altri enti senza scopo di lucro per un limite massimo del 50%.	
	Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presiden-	
	te ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.	
	3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando	
	in ogni caso il diritto al recesso.	
	Art.7 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia	
	interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Diretti-	
	vo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In ta-	
	le domanda deve essere anche precisato che il richiedente si	
	impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei re-	
	golamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno	

emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Nella domanda il richiedente deve altresì eleggere il proprio domicilio speciale digitale, che può sempre successivamente chiedere di variare. Tale domicilio speciale consiste nella elezione di un indirizzo di posta elettronica, certificata o ordinaria. Qualora l'indirizzo digitale indicato faccia riferimento a un servizio che non consenta la prova dell'avvenuta ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze in relazione alle ricevute convocazioni e/o comunicazioni.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inol-

	trata al Consiglio Direttivo a mezzo PEC o altro mezzo idoneo	
	ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà	
	svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento	
	dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assem-	
	blea il diritto al contraddittorio.	
	Art.8 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il di-	
	ritto di elettorato attivo e passivo; essere informati di tut-	
	te le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteci-	
	parvi;	
	esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto,	
	l'associato deve presentare espressa domanda di presa di vi-	
	sione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il ter-	
	mine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di	
	visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla	
	presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.	
	2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin	
	dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati,	
	sempre che essi siano in regola con il versamento della quota	
	associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assem-	
	blea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statu-	
	to.	
	3. Gli associati hanno il dovere di:	
	adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità	

	dell'Associazione, tutelandone il nome,	
	nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli orga-	
	ni sociali;	
	rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei ter-	
	mini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e	
	non sono rivalutabili.	
	Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni mo-	
	mento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;	
	mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro	
	180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.	
	Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli asso-	
	ciati entro un termine congruo per poter provvedere al versa-	
	mento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda	
	di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.	
	2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione	
	per:	
	comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari	
	o delle deliberazioni degli organi sociali;	

aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finali-

tà dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione potrà ricorrere a lavoratori, dipendenti o autonomi o di altra natura, che possono essere anche soci dell'ente, solo nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero dei volontari o il 5% del numero dei soci.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi for-

ma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a - l'Assemblea dei soci;

b - l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

c - l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

d - l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblée o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato può rappresentare fino a tre associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda

convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio

	Direttivo;	
	approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;	
	eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;	
	decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati;	

in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che

sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea

all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è	
	presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costi-	
	tuite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e	
	le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non	
	sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi	
	di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante	
	il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò apposi-	
	tamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conserva-	
	to nella sede dell'Associazione.	
	Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,	
	ed in particolare ha il compito di:	
	redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di atti-	
	vità, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea; nominare il Presidente, il	

	Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;	
	decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	
	sull'esclusione degli associati;	
	redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamen-	
	to dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone	
	l'ammontare; deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i di-	
	pendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;	
	ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal	
	Presidente; curare la tenuta dei libri sociali	
	dell'Associazione;	
	deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e do-	
	cumentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle	
	attività di interesse generale;	
	adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito	
	dal presente Statuto o dai regolamenti interni;	
	adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure neces-	
	sarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che	
	alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi	
	membri il potere di compiere determinati atti o categorie di	
	atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei li-	

bri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al C.D., sovrintende alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa con indicazione nominativa dei soggetti eroganti. Il tesoriere può avvalersi anche di consulenti esterni per l'adempimento della tenuta dei libri contabili e degli obblighi verso l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

	curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del	
	Consiglio Direttivo;	
	adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sot-	
	toponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte	
	del Consiglio Direttivo;	
	convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consi-	
	glio Direttivo.	
	6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene	
	sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimen-	
	to di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire	
	espressa delega ad altro Consigliere.	
	Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Con-	
	siglio Direttivo	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Con-	
	siglio Direttivo;	
	revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di compor-	
	tamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persi-	
	stenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni al-	
	tro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;	
	sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2,	
	del presente Statuto;	
	perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi	
	di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Sta-	
	tuto.	

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora sopravvenga l'obbligo della sua nomina, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

	vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;	
	esercitare il controllo contabile;	
	esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;	
	attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;	
	partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.	
	2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.	
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art.24 - L'organo di revisione	

	1. L'organo di revisione, qualora sopravvenga l'obbligo della	
	sua nomina, è formato da un unico componente, eletto	
	dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il com-	
	ponente dell'organo di revisione deve essere iscritto al regi-	
	stro dei revisori legali dei conti.	
	2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e	
	il suo componente è rieleggibile.	
	3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revi-	
	sione legale dei conti.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verba-	
	le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella	
	sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componen-	
	te dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della	
	scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione trami-	
	te una nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipen-	
	denti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed im-	
	parziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche	
	all'interno dell'Associazione.	
	Art.25 - Responsabilità degli organi sociali	
	1. Fino a quando non sarà stata attribuita all'Associazione la	
	Personalità Giuridica, delle obbligazioni contratte	
	dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa,	

	anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito	
	in nome e per conto dell'Associazione. Una volta ottenuta la	
	Personalità giuridica delle obbligazioni dell'Associazione ri-	
	sponde solo l'associazione stessa con il proprio patrimonio.	
	2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti	
	dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati),	
	rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei	
	fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle dispo-	
	sizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in	
	quanto compatibili.	
	Titolo V	
	I libri sociali	
	Art.26 - Libri sociali e registri	
	1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	il libro degli associati;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo.	
	2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia	
	stato nominato.	
	3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro del-	
	le adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione,	
	qualora questo sia stato nominato.	
	4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari	

che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 - composizione del patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi dei cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) Un Fondo di Dotazione del valore di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero) che costituisce il Patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è attualmente rappresentato da denaro. Potrà essere rappresentato anche da beni diversi, purchè suscettibili di valutazione economica il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un Revisore Legale o Società di Revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.

	Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo, in conse-	
	guenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua	
	inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare	
	l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la	
	continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza	
	personalità giuridica;	
	B) Un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli	
	altri beni	
	Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	
	lucro	
	1.Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgi-	
	mento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perse-	
	guimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciale.	
	2.È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-	
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-	
	cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo.	
	Art.29 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funziona-	
	mento e per lo svolgimento delle proprie attività da:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	

	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;	
	g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.	
	Art.30 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.	
	Titolo VII	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso	

dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili."

- di dare atto che l'attuale assemblea della associazione "Autismo Apuania Onlus" avendo approvato il presente statuto nel rispetto del termine previsto dall'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, rendendo lo statuto conforme alle disposizioni inderogabili di cui al D.Lgs 117/2017, statuto la cui entrata in vigore ed efficacia è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Codice stesso. Allo stesso termine è collegata, con la presente

espressa previsione statutaria, la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie approvate il 24 marzo 2017 rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore, la cui efficacia allo stato è previsto che si produca a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico."

- di dare mandato al Consiglio direttivo di procedere alla richiesta di iscrizione della associazione al Registro Unico degli Enti del Terzo settore una volta che questo sarà stato istituito.

Il Presidente proclama pertanto approvata all'unanimità dei presenti con voto palese la delibera di cui sopra.

Non essendovi nient'altro all'ordine del giorno da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciannove e minuti dieci.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A".

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dell'associazione che richiede le agevolazioni fiscali previste dalla legge 266/91 delle ONLUS (esenzione da imposta di bollo e di registro).

-Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto da me, è stato da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive. Il presente atto consta di quarantadue pagine fin

qui di undici fogli e viene sottoscritto dal comparente e da me notaio alle ore diciannove e minuti venti.

F.TO: MARRI ROBERTO, ALESSANDRA BIANCHI NOTAIO L.S..

<Certifico, io sottoscritta Alessandra Bianchi, notaio in Massa, che la presente copia, composta di dodici fogli, è conforme all'originale atto, comprensivo del suo allegato lettera A, firmato a norma di legge.

Massa, >